 <p><b>Si Cittadino</b> 'Città della Riviera del Brenta' Comune di Dolo</p>	<b>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98 E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI FINI DI PREVENIRE LO SFRATTO PER MOROSITA' DI CUI AL D.D.R. N.395 DEL 21.12.2009</b>	<b>NI06 SOC</b>
		Rev. 4 del 14.01.2010
		Pag. 1 di 3

## Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della L. 431/98

### 1. Contributo per l'affitto.


I contributi sono erogati annualmente dal Comune, in rapporto al fabbisogno, sulla base dei Fondi nazionali e regionali previsti dalla L. 431/98. La domanda per l'assegnazione del contributo va redatta su apposito modulo approvato dalla Regione Veneto, disponibile presso lo Sportello Sì Cittadino e va presentata nei termini previsti dal relativo Bando di Concorso.

La Legge 431/98 assegna contributi al pagamento del canone di locazione risultante dai contratti d'affitto regolarmente registrati. Il contratto d'affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza esclusiva o principale.

### **Modalità di accesso**


Può partecipare al Bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Dolo;
2. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49.638,33) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
3. Dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un **ISEEfsa** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 14.000,00.
4. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
5. Se il richiedente è extracomunitario, sia residente alla data della domanda, da almeno dieci anni in Italia ovvero da almeno cinque anni nella Regione Veneto (art.11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

	<b>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI FINI DI PREVENIRE LO SFRATTO PER MOROSITA' DI CUI AL D.D.R. N.395 DEL 21.12.2009</b>	<b>NI06 SOC</b>
		Rev. 4 del 14.01.2010
		Pag. 2 di 3

In aggiunta dei suddetti requisiti può partecipare al bando il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che nell'anno 2008 occupava un alloggio in locazione:

- a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- b) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- c) Il cui canone integrato abbia un' incidenza, in relazione all'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
  - pensioni esenti:
    - pensioni di guerra;
    - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
    - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
    - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
  - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
    - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
    - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
    - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
    - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
    - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- d) Con superficie netta dell'alloggio non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie

	<b>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98 E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI FINI DI PREVENIRE LO SFRATTO PER MOROSITA' DI CUI AL D.D.R. N.395 DEL 21.12.2009.</b>	<b>NI06 SOC</b>
		Rev. 4 del 14.01.2010
		Pag. 3 di 3

lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera.

## **2. Contributo a prevenzione dello sfratto.**

Il contratto di affitto per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nel Comune e occupato esclusivamente dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva e possedere i requisiti previsti nei punti a) e b).

Il richiedente deve inoltre soddisfare i requisiti previsti ai punti 1), 2), 4) e 5) ad eccezione del punto 3) il cui limite ISEEffsa risulta modificato dal successivo punto 2.a).

### **A. Ulteriori requisiti per la partecipazione al bando.**

*Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:*

- a) Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEffsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 17.000,00;
- b) abbia ricevuto una raccomandata o decreto ingiuntivo con minaccia di sfratto per morosità;
- c) che le mensilità di morosità reclamate nell'ultima minaccia di sfratto non siano inferiori a 3 né superiori a 12.